

REGOLAMENTO (CEE) N. 1059/82 DELLA COMMISSIONE

del 4 maggio 1982

relativo alla fornitura di riso lavorato a grani lunghi alle isole del Capo Verde a titolo di aiuto alimentare nel quadro del regolamento (CEE) n. 3723/81

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3808/81⁽²⁾, in particolare l'articolo 28,visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso⁽³⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia, in particolare l'articolo 25,visto il regolamento (CEE) n. 2750/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce i criteri di mobilitazione dei cereali destinati agli aiuti alimentari⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 6,considerando che, con regolamento (CEE) n. 3723/81⁽⁵⁾, il Consiglio ha deciso un aiuto alimentare eccezionale a favore dei paesi meno progrediti, del valore di 40 milioni di ECU; che sono stati stanziati vari importi per la fornitura di cereali e di riso a favore di taluni paesi terzi ed organizzazioni;considerando che tale importo dev'essere maggiorato dell'onere a carico del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia, conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2681/74 del Consiglio⁽⁶⁾;considerando che tale azione dovrà essere effettuata conformemente alle norme previste dal regolamento (CEE) n. 1974/80 della Commissione, del 22 luglio 1980, recante modalità generali di applicazione per l'esecuzione di talune azioni di aiuto alimentare in forma di cereali e di riso⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3323/81⁽⁸⁾; che è tuttavia opportuno precisare per l'azione comunitaria in causa le condizioni particolari di presentazione delle offerte

di aggiudicazione e di pagamento all'aggiudicatario, nonché le caratteristiche dei prodotti da fornire e le condizioni di consegna che sono indicate nell'allegato del presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'organismo d'intervento menzionato nell'allegato è incaricato dell'attuazione delle procedure di mobilitazione e di fornitura del prodotto ivi indicato alle condizioni di cui al presente regolamento.

Le modalità generali previste dal regolamento (CEE) n. 1974/80 sono d'applicazione, fatte salve le disposizioni particolari che figurano in appresso.

Articolo 2

Le modalità previste dall'articolo 4, paragrafo 3, lettera e), prima parte, dall'articolo 7, paragrafo 3, dall'articolo 8, dall'articolo 15, paragrafo 2, secondo comma, e dall'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 1974/80 non sono applicabili.

Articolo 3

1. La gara indetta dal presente regolamento riguarda — per l'importo in ECU indicato in allegato — l'aggiudicazione per la fornitura di un quantitativo massimo del prodotto che figura in allegato.

2. Nel quadro della gara, l'offerta indica il quantitativo relativo all'importo fissato. Essa è valida soltanto se concerne l'importo totale.

3. L'organismo d'intervento designa come aggiudicatario il concorrente che ha offerto i quantitativi più ingenti.

Tuttavia se, tenuto conto dei quantitativi relativi all'importo fissato, le offerte non sembrano corrispondere alle condizioni normalmente praticate sul mercato, l'organismo d'intervento può non procedere all'aggiudicazione.

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 382 del 31. 12. 1981, pag. 37.⁽³⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 281 dell'8. 11. 1975, pag. 89.⁽⁵⁾ GU n. L 373 del 29. 12. 1981, pag. 11.⁽⁶⁾ GU n. L 288 del 25. 10. 1974, pag. 1.⁽⁷⁾ GU n. L 192 del 26. 7. 1980, pag. 11.⁽⁸⁾ GU n. L 334 del 21. 11. 1981, pag. 27.

Se l'organismo d'intervento si avvale della disposizione prevista nel comma precedente, esso pubblica la propria decisione di non dar seguito alle offerte ricevute ed indice una nuova gara entro e non oltre una settimana, informandone immediatamente la Commissione.

Articolo 4

1. L'importo da versare all'aggiudicatario è l'importo previsto dall'articolo 3, paragrafo 1. Esso è versato dall'organismo d'intervento dello Stato membro in cui vengono espletate le formalità doganali di esportazione e nella moneta di detto Stato.

2. L'importo di cui al paragrafo 1 è versato all'aggiudicatario unicamente su presentazione dell'originale o di copia autentica del certificato di presa in consegna e dei documenti giustificativi di cui all'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1974/80.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 maggio 1982.

Tuttavia, se il beneficiario non rilascia tale certificato, l'organismo d'intervento effettua il pagamento sulla base del certificato e dei documenti giustificativi di cui all'articolo 16, paragrafo 2, del precitato regolamento.

Articolo 5

Ai fini sia della procedura di aggiudicazione sia del pagamento all'aggiudicatario, l'importo di cui all'articolo 3, paragrafo 1, è convertito nella moneta nazionale in questione, in base al tasso di cambio più recente per contanti, che precede immediatamente la data limite di presentazione delle offerte e che è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, edizione C.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Per la Commissione

Poul DALSGER

Membro della Commissione

ALLEGATO

1. **Programma di esecuzione** : 1981.
2. **Beneficiario** : isole del Capo Verde.
3. **Luogo o paese di destinazione** : isole del Capo Verde.
4. **Prodotto da mobilitare** : riso lavorato a grani lunghi.
5. **Importo** : 1 650 000 ECU, maggiorato dell'importo di 210 ECU per tonnellata di prodotto offerto.
6. **Numero di partite** : 1.
7. **Organismo d'intervento incaricato dell'attuazione della procedura** :
Ente nazionale risi, piazza Pio XI, 1, Milano (telex 334 032).
8. **Mobilizzazione del prodotto** : sul mercato della Comunità.
9. **Caratteristiche della merce** :
 - riso di qualità sana, leale e mercantile, privo di odore e di parassiti ;
 - umidità : 15 % ;
 - rotture di riso : massimo 10 % ;
 - grani gessati : massimo 5 % ;
 - grani striati rossi : massimo 3 % ;
 - grani vaiolati : massimo 1,5 % ;
 - grani macchiati : massimo 1 % ;
 - grani gialli : massimo 0,050 % ;
 - grani ambrati : massimo 0,20 %.
10. **Condizionamento** :
 - in sacchi ⁽¹⁾ ;
 - qualità dei sacchi : sacchi di iuta nuovi di 600 grammi ;
 - peso netto dei sacchi : 50 chilogrammi ;
 - iscrizione sui sacchi impressa in lettere di almeno 5 cm di altezza :
« ARROZ BRANQUEADO / DOM DA COMUNIDADE ECONÓMICA EUROPEIA À REPÚBLICA DE CABO VERDE ».
11. **Porto d'imbarco** : uno dei porti della Comunità.
12. **Fase di consegna** : cif.
13. **Porto di sbarco** : Mindelo.
14. **Procedura da applicare per determinare le spese di fornitura** : gara.
15. **Termine ultimo per la presentazione delle offerte** : 17 maggio 1982, alle ore 12.
16. **Periodo d'imbarco** : giugno 1982.
17. **Importo della cauzione** : 12 ECU/t.

⁽¹⁾ Ai fini di un eventuale nuovo insaccamento, l'aggiudicatario fornisce il 2 % di sacchi vuoti che devono essere della stessa qualità di quelli contenenti la merce e recare l'iscrizione, seguita da una « R » maiuscola.